

20. RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO - Contributi a fondo perduto per 200 milioni di euro - Domande dal 3 al 24 maggio

Dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022 i commercianti al dettaglio potranno presentare domanda per richiedere **contributi a fondo perduto** a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite durante l'emergenza Covid.

E' quanto stabilisce il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto 24 marzo 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022, che rende operativo il Fondo dedicato al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio - istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. "*Decreto Sostegni ter*"), convertito dalla L. n. 25/2022 - con il quale vengono messi a disposizione **200 milioni di euro per l'anno 2022**.

Il Fondo è finalizzato a:

- **contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid,**
- **prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi.**

Il decreto del 24 marzo 2022 **fissa i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni** del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti previsti dal dall'art. 2 del D.L. n. 4/2022 **presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza**, sulla base del modello riportato in allegato al citato decreto del 24 marzo 2022, **esclusivamente per via telematica**, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero dello sviluppo economico. Ciascun soggetto potrà presentare una sola istanza.

Soggetti beneficiari sono coloro che hanno sede legale nel territorio dello Stato e che sono regolarmente iscritte e "attive" nel Registro delle imprese e che svolgono, in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: **47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99** (art. 2, comma 1, D.L. n. 4/2022).

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è **richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva**.

La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica (art. 3, comma 5).

I beneficiari della misura **devono aver conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019**.

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 4 del decreto in commento, a ciascuno dei soggetti aventi diritto verrà riconosciuto un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:

- a) **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
- b) **50%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- c) **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.